



COMUNE DI TIANA

(Provincia di Nuoro)

Via Nazionale ☎ 078469089 📠 078469200

Prot. N. 2836

FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
(D.L n. 102/2013 convertito nella Legge n. 124/2013)
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AVENTI
TITOLO AI BENEFICI. ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In attuazione del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, art. 6 comma 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/10/2014 n. 124, del Decreto Interministeriale del 30/03/2016 e del 31/05/2018, della Legge n. 1 dell'11/01/2018, art. 1, della L.R. n. 2 del 11/01/2018, art. 3, comma 1 – Allegato 1, della deliberazione della Giunta Regionale n. 48/29 del 02/10/2018 e della determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica prot. n. 35102 del 12/10/2018.

In esecuzione della Determinazione n. 239 del 15/11/ 2018

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per l'annualità 2018, per la presentazione delle domande di assegnazione dei contributi destinati agli inquilini morosi incolpevoli per situazioni accertate nell'anno 2018.

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda secondo le modalità di seguito indicate entro e non oltre il **giorno 31 dicembre 2018**.

L'erogazione dei contributi agli aventi titolo è condizionata al trasferimento al Comune delle relative risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna. I contributi sono erogati fino ad esaurimento dei fondi.

ART. 1 – Destinatari dei contributi

Destinatari dei contributi sono i **titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo**, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2018, con citazione in giudizio per la convalida.

Per **morosità incolpevole** si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatasi prima o durante il 2017 e dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero – professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

ART. 2 – Modalità di valutazione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare

Fermo restando che l'atto di citazione deve essere del 2018, la valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:

- perdita o la consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo **verificatasi prima del 2018**: si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE) con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa (reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE)

Tenuto conto che l'INPS sta rilasciando per l'anno in corso l'attestazione ISEE relativa ai redditi del 2016, si fa riferimento:

- all'ISEE “ordinario” calcolato nel 2018 sui redditi percepiti nel 2016, nel caso in cui i redditi del 2017, non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente. In tal caso l'ISEE relativo ai redditi del 2016 viene considerato valido anche per il 2017 e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2016, sostanzialmente invariato nel 2017, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era “integro”, corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;
- all'ISEE “corrente” calcolato nel 2018 sui redditi percepiti nel 2017, nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali rispetto al 2016, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativo al 2017, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era “integro”, corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati, nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

- perdita o la consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo **verificatasi nel corso del 2018**: in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2018, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al Comune, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato dal 01/01/2018 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2017 computato per il medesimo periodo di tempo;

- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: le spese anche relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE dichiarato nel 2018.

ART. 3 – Requisiti per la concessione dei contributi

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti, che devono essere verificati dal Comune:

- reddito ISE non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
- atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida; per gli assegnatari di alloggi sociali vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente gestore;
- contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (anche antecedente al 2018) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione;
- cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, regolare titolo di soggiorno;
- residenza nel Comune di Tiana;
- non essere titolare, né il richiedente né nessun componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile nella Provincia di Nuoro, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

ART. 4 – Criteri preferenziali e priorità nella concessione dei contributi

Costituisce **criterio preferenziale** per la concessione del contributo, la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di citazione.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso nonché permanere al momento della erogazione dei contributi.

ART. 5 – Entità dei contributi

Il contributo concedibile è destinato:

- fino a un massimo di € 8.000,00, a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilascio dell'immobile;.
- Fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- Ad assicurare un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- Ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato o equiparato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

ART. 6 – Non cumulabilità del contributo con altri benefici per finalità analoghe

I contributi di cui al presente avviso pubblico sono alternativi e, quindi, non cumulabili con contributi, concessi per gli stessi fini, provenienti da programmi di intervento simili.

ART.7– Istruttoria delle domande, graduatoria e attribuzione dei punteggi

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute entro i termini, verificandone la completezza e la regolarità e redigendo una graduatoria sulla base dei **criteri di preferenza** indicati all'art. 4 e al possesso dei **requisiti per l'accesso** ai contributi indicati all'art. 3 del presente avviso.

L'elenco approvato con determinazione del Responsabile del Servizio è pubblicato nel rispetto della normativa sulla privacy, nell'albo pretorio online del Comune.

ART. 8 – Modalità di presentazione delle domande, controlli e documentazione da allegare

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Tiana.

La **modulistica**, unitamente al bando sono reperibili presso il Servizio Sociale del Comune negli orari di ricevimento al pubblico o nel sito web del Comune di Tiana all'indirizzo www.comune.tiana.nu.it.

La dichiarazione è resa dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00, e pertanto è soggetta a sanzioni amministrative e penali in caso di non veridicità.

Le domande di partecipazione **devono pervenire tassativamente** a pena di esclusione entro il termine di scadenza fissato per il **giorno 31 dicembre 2018**.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione delle domande fa fede unicamente il timbro del protocollo comunale, con l'attestazione del giorno d'arrivo.

Il Comune si riserva l'effettuazione dei controlli disposti d'ufficio delle dichiarazioni rese.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata **obbligatoriamente la seguente documentazione**:

1. Atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole accertata entro il 31/12/2018, con citazione in giudizio per la convalida; per gli assegnatari degli alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'Ente Gestore;
2. Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (anche antecedente al 2018) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno al momento dell'atto di citazione;
3. Eventuale nuovo contratto di locazione, sottoscritto con il proprietario dell'alloggio;
4. Certificazione ISEE ordinario calcolato nel 2018 sui redditi del 2016, da richiedere presso il CAF;
5. Certificazione ISEE corrente calcolato nel 2018 sui redditi del 2017, nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali rispetto al 2016, da richiedere presso il CAF;
6. documentazione attestante la presenza di almeno un componente all'interno del nucleo familiare, che si trovi in condizione di invalidità accertata per almeno il 74%;
7. Autocertificazione attestante la cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno;
8. Autocertificazione attestante le spese mediche ed assistenziali affrontate per malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito, per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali: anche le spese relative a precedenti annualità e autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE e sul valore ISEE dichiarato nel 2018;

9. Autocertificazione del proprietario dell'alloggio, dalla quale si evince la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
10. Eventuale provvedimento di rilascio esecutivo;
11. Copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda.

ART. 9 – Motivi di esclusione delle domande

Sono escluse le domande:

- a) trasmesse o consegnate oltre il termine di scadenza del bando;
- b) non redatte sull'apposito modello;
- c) dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti;
- d) non debitamente firmate;
- e) non corredate del documento di riconoscimento.

ART. 10 – Informativa

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione, Istruttore di procedimento o, comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente, ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia.

I dati raccolti verranno trattati mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

ART. 11 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento al Decreto Interministeriale attuativo del 01/08/2017, della deliberazione della Giunta Regionale n. 48/29 del 02/10/2018 e della determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica prot. n. 35102 del 12/10/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Rosella Madeddu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Francesco Zucca